



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10.01.1957, n. 3;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09 aprile 2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 990 del 18.04.2019 "Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 - Cause di incompatibilità";

VISTO IL D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTO il D.L. 30.04.2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'Art. 14 "Disposizioni in materia di Università e ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 367 del 29-4-2022 recante "Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca;

VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 18 e del 25 luglio 2022, in ordine alle ulteriori modifiche ed aggiornamenti apportati al Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati ai sensi dell'art.18 della legge 240/2010 che inoltre muta la denominazione in Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati nel testo emendato;

DECRETA

ART. 1

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 31.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, emanato con D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 così come modificato con i DD.RR. nn. 3134/AG del 03.12.2012, 2934/AG del 04.11.2013, 1336/SAGNI del 05.05.2014, 3452/SAGNI del 13.10.2014, 2012/SAGNI del 30.04.2015, 3397 del 29.07.2016, 3324 del 15.06.2017, 9389 del 21.12.2018, 3984 del 29.05.2019, 2666 del 1° aprile 2020 e 5368 del 24.06.2021, è ulteriormente modificato nella denominazione che muta in Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati e nel testo che si riporta di seguito integralmente quale parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono evidenziate in ***grassetto corsivo***.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI *ORDINARI E ASSOCIATI*

INDICE

Titolo I “Principi generali”

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

ART. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori *ordinari e associati*

ART. 3 - Richieste *dei Dipartimenti*

Titolo II “Chiamata di professori *ordinari e associati* all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge n. 240/2010”

ART. 4 - Procedura selettiva

ART. 5 - Commissione giudicatrice

ART. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

ART. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni

ART. 8 - Termine del procedimento

ART. 9 - Chiamate dei candidati

Titolo III “Chiamata nel ruolo di professore associato all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 - comma 5 Legge n. 240/2010”

ART. 10 - Modalità di svolgimento della procedura

Titolo IV “Chiamata nel ruolo di professore associato all’esito di procedura valutativa (art. 24 - comma 6 Legge n. 240/2010)”

ART. 11 - Modalità di svolgimento della procedura

Titolo V “Chiamata nel ruolo di professori *ordinari e associati* all’esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell’art. 7 - comma 5-bis - Legge n. 240/2010”

ART. 12 - Modalità di svolgimento della procedura

Titolo VI “Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell’art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni”

ART. 13 - Chiamata diretta o per chiara fama

ART. 14 - Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

Titolo VII “Disposizioni finali”

ART. 15 - Entrata in vigore del Regolamento

Titolo I Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 09 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Comunità Europea n. 251 dell’11.03.2015, del Codice etico *e di comportamento* del Politecnico di Milano, le procedure di chiamata dei professori *ordinari e associati*.

Art. 2

Programmazione triennale del fabbisogno di professori *ordinari e associati*

- 1) Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva, nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e

delibera l'attribuzione ai Dipartimenti.

Il **Rettore** entro 6 mesi dalla data della seduta del Consiglio di amministrazione **chiede ai Direttori di Dipartimento** la programmazione triennale del Dipartimento. Tale programmazione non è vincolante.

- 2) **Il Politecnico di Milano, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della Legge 240/2010 ovvero alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010 o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.**

Art. 3

Richieste dei Dipartimenti

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori **ordinari e associati**.
- 2) La delibera deve essere adottata **in seduta ristretta ai professori ordinari per le proposte di chiamata di professori ordinari, e ai professori ordinari e associati per le proposte di chiamate di professori associati**, previo parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta **degli aventi diritto**, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti **tipologie di procedura**:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 - comma 1 della Legge 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010;
 - c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 - comma 6 della Legge 240/2010, limitatamente ai piani straordinari per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - d) chiamata all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis della Legge 240/2010;
 - e) chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1 - comma 9 della Legge 230/2005, e successive modificazioni.

Titolo II

Chiamata di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - Legge n. 240/2010

Art. 4

Procedura selettiva

- 1) **La delibera di attivazione della procedura deve contenere le seguenti indicazioni:**
 - a) **il ruolo per il quale viene attivata la procedura;**
 - b) **il numero dei posti;**
 - c) **la modalità di copertura finanziaria quindicennale della posizione che, in caso di autofinanziamento, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e degli oneri a carico dell'Ente;**
 - d) **il settore concorsuale, di cui al DM 855/2015, o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della Legge 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;**
 - e) **l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;**
 - f) **le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, tenendo conto delle competenze linguistiche necessarie, in coerenza**

con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;

- g) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;*
- h) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche dei candidati diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.*

- 2) La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e pubblicizzato su quelli del Ministero preposto e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- 3) Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 4) Nel bando devono essere specificati:
 - a) **il ruolo per il quale viene attivata la procedura;**
 - b) il numero dei posti;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale di cui al DM 855/2015, **o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della Legge 240/2010**, per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo Art. 7 del presente Regolamento;
 - l) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
 - n) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche dei candidati diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

Art. 5

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, è composta garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere da:
 - a) un professore ordinario del Politecnico di Milano o, eventualmente, di altro Ateneo nazionale inquadrato nel settore concorsuale **o nel gruppo scientifico-disciplinare** oggetto del bando;
 - b) due docenti di posizione accademica corrispondente a quella di professore ordinario, **sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto**, in servizio presso Atenei stranieri, individuati tra docenti di comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito scientifico oggetto del bando.

Il Consiglio di Dipartimento può proporre la composizione della Commissione anche contestualmente all'attivazione della procedura.
- 2) Non possono far parte della Commissione:
 - a) i professori che siano componenti in carica della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per lo stesso settore **concorsuale** ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore **oppure per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare**, della sessione di riferimento;
 - b) i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
 - c) i professori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76

oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati.

- d) ***i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;***
- e) i professori che supererebbero, a seguito di una nuova nomina, il numero massimo di:
- 2 nomine nello stesso anno ***civile*** in Commissioni locali del Politecnico di Milano relative a procedure selettive ai sensi dell'Art. 18 della Legge 240/2010;
 - 2 nomine nello stesso anno ***civile*** in Commissioni locali del Politecnico di Milano relative a procedure valutative ai sensi dell'Art. 24 – comma 5 – della Legge 240/2010;
 - 2 nomine nello stesso anno ***civile*** in Commissioni locali del Politecnico di Milano relative a procedure valutative ai sensi dell'Art. 24 – comma 6 - della Legge 240/2010;
 - ***2 nomine nello stesso anno civile in Commissioni locali del Politecnico di Milano relative a procedure selettive ai sensi dell'Art. 7 - comma 5-bis - della Legge 240/2010.***
- 3) Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
- 4) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari.
- 5) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
- 6) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere ricoperti da una stessa persona.
- 7) La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
- 8) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano dei colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Art. 6

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Al procedimento possono essere ammessi:
- a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ***oppure per il gruppo scientifico-disciplinare,***–per le funzioni oggetto del procedimento ***ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;***
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per ***il ruolo*** corrispondente a quello per ***il*** quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei ~~nella fascia~~ ***nel ruolo*** corrispondente a quello per ***il*** quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza ***definite dal Ministero preposto.***
- 2) Non possono accedere al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione ***della procedura*** o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
- 3) ***L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.***

Art. 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:
 - a) del curriculum;
 - b) delle pubblicazioni scientifiche;
 - c) dell'attività didattica.
- 2) I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale in lingua inglese.
- 3) I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 4) Le Commissioni, nella prima riunione, fissano i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione, tenendo conto dell'impegno didattico e scientifico indicato nel bando.
Nella stessa riunione le Commissioni fissano altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non sarà possibile essere inseriti in graduatoria.
- 5) Le Commissioni, facendo riferimento alle tematiche del profilo del bando e alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, si avvarranno dei seguenti criteri:
 - a) qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;
 - b) attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;
 - c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;
 - d) (ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
- 6) Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale:

1. l'espletamento di contratti di cui art. 24 - comma 3 della Legge 240/2010;

2. il possesso del titolo di Dottore di Ricerca.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Milano.

Art. 8

Termine del procedimento

- 1) Le Commissioni concludono i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
- 2) Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di tre mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
- 3) Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale ***sottoscritto*** da tutti i componenti, i verbali ***ed*** i relativi allegati ***possono essere redatti sia in italiano che in inglese. Qualora redatti esclusivamente in lingua inglese***, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione ***asseverata*** in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
- 4) Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione ***asseverata*** in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.
- 5) Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9
Chiamate dei candidati

- 1) All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione, oppure decide di non procedere alla chiamata, motivando opportunamente la decisione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori **ordinari** per la chiamata di professori **ordinari**, e dei professori **ordinari e associati** per la chiamata dei professori **associati**.
- 2) Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di amministrazione, seguirà il decreto direttoriale di nomina con la data della presa di servizio.
- 3) Entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori **ordinari** per la chiamata di professori **ordinari** e dei professori **ordinari e associati** per la chiamata dei professori **associati**, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
- 4) Trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
- 5) Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
- 6) Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 - comma 1 - lett. b della Legge 240/2010 eventualmente intervenute **e previa trasmissione della presa servizio firmata dal Direttore di Dipartimento.**

Titolo III
Chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa
ai sensi dell'art. 24 - comma 5 Legge n. 240/2010

Art. 10
Modalità di svolgimento della procedura

- 1) Il titolare del contratto **di cui all' art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge 240/2010**, a seguito del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, può chiedere al Dipartimento l'avvio della procedura di cui all'art.24 - comma 5 della legge 240/2010.
- 2) Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica, secondo i criteri definiti dal DM 04.08.2011, n.344.
- 3) Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori **ordinari e associati** e con voto favorevole della maggioranza assoluta **degli aventi diritto**, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato di cui all'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010, **delibera l'attivazione della procedura valutativa**, nel terzo anno del contratto stipulato ai sensi del medesimo art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge 240/2010, **del** titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della già citata Legge 240/2010.
- 4) Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento:
 - a) dichiara l'esigenza didattica e scientifica di attivare una procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010;
 - b) integra la disponibilità della copertura finanziaria qualora necessario. **In caso di autofinanziamento, la copertura quindicennale sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e degli oneri a carico dell'Ente;**

- c) designa, garantendo di norma una equilibrata rappresentanza di genere, i componenti che faranno parte della Commissione, composta da tre professori **ordinari e associati** anche esterni all'Ateneo afferenti al settore concorsuale **o al gruppo scientifico-disciplinare** oggetto della procedura, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto **dalle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto**. I componenti designati non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 2,-del presente Regolamento. **La designazione può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura.**
- 5) Il Rettore nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 6) L'Amministrazione provvede a richiedere all'interessato la documentazione utile per la valutazione (ivi compresa la relazione delle attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio di validità del contratto) e a consegnarla alla Commissione Giudicatrice.
- 7) La Commissione dovrà concludere la propria valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 04.08.2011, n. 344 e fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo, il verbale inerente l'adeguatezza scientifico- didattica dei candidati. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
- 8) L'Amministrazione predispone il decreto rettorale di approvazione atti che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente al verbale della Commissione.
- 9) **In caso di valutazione positiva**, Il Consiglio di Dipartimento, propone la chiamata, in seduta ristretta ai professori **ordinari e associati, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto**, al Consiglio di amministrazione.
- 10) Il Consiglio di amministrazione autorizza la chiamata nella seduta che si svolgerà, al massimo, nel mese precedente alla scadenza del contratto di tipo b).
- 11) La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18 - comma 1 - lett. b) della Legge 240/2010 eventualmente intervenute **e previa trasmissione della presa servizio firmata dal Direttore di Dipartimento.**

Titolo IV

Chiamata nel ruolo di professore *associato* all'esito di procedura valutativa (art. 24 - comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 11

Modalità di svolgimento della procedura

- 1) ***Nell'ambito dei piani straordinari per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale***
- 2) il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori **ordinari e associati**, e con voto favorevole della maggioranza assoluta **degli aventi diritto, sentita la Scuola di riferimento**, delibera l'attivazione della procedura valutativa **avente come destinatari i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Milano, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della Legge n. 240/2010, e designa, anche contestualmente all'attivazione della procedura**, i componenti che faranno parte della Commissione.
- 3) La delibera di attivazione deve indicare:
- a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
 - b) la modalità di copertura finanziaria;
 - c) il settore concorsuale, di cui al DM 855/2015, **o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della Legge 240/2010**, per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) il profilo scientifico e didattico, tenendo conto delle competenze linguistiche necessarie;

- f) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12.
- 4) L'avviso della procedura valutativa, emanato dal Rettore, è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine, di almeno 15 giorni, per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
- 5) Alle procedure valutative **di cui al presente articolo** possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso il Politecnico di Milano, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale **o per il gruppo scientifico-disciplinare** oggetto della procedura.
- Il Rettore, scaduti i termini di presentazione delle domande, nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 6) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori, anche esterni all'Ateneo.
- Possono far parte della Commissione i professori **ordinari e associati** afferenti al settore concorsuale **o al gruppo scientifico-disciplinare**, oggetto della procedura, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto **dalle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto**.
- I componenti designati non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
- Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari.
- 7) Le Commissioni, facendo riferimento al profilo scientifico e didattico indicato dal Dipartimento, si avvarranno dei seguenti criteri:
- a) qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;
 - b) attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;
 - c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;
 - d) (ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
- 8) La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione, seleziona per ciascun posto, a maggioranza dei componenti, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata attivata la procedura.
- La Commissione dovrà concludere la propria valutazione entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo e, al termine dei lavori, consegnare i relativi verbali all'Amministrazione.
- Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
- La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
- 9) L'Amministrazione predispone il decreto rettoriale di approvazione atti che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente al verbale della Commissione.
- 10) Il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del candidato o dei candidati selezionati dalla Commissione in seduta ristretta ai professori **ordinari e associati, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto**, al Consiglio di amministrazione.
- 11) La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18 - comma 1 - lett. b) della Legge 240/2010

eventualmente intervenute e *previa trasmissione della presa servizio firmata dal Direttore di Dipartimento.*

Titolo V

Chiamata nel ruolo di professori ordinari e associati all'esito di procedura selettiva di mobilità ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis - Legge n. 240/2010

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura

1) Nei limiti delle risorse ad essi attribuite, i Consigli di Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono deliberare l'attivazione di procedure selettive, per la chiamata di professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7 - comma 5-bis della Legge n. 240/2010.

La selezione è effettuata mediante valutazione comparativa dei candidati; ai fini della valutazione i candidati dovranno allegare il curriculum scientifico professionale, una selezione di pubblicazioni, nonché produrre una propria proposta progettuale relativa alle specifiche esigenze per le quali è stata attivata la procedura.

2) La delibera di attivazione deve essere adottata, previo parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari per le proposte di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati per quelle di professori associati.

3) La delibera di attivazione deve indicare:

a) il numero dei posti ed il ruolo per i quali viene attivata la procedura;

b) la modalità di copertura finanziaria della posizione che, in caso di autofinanziamento, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e degli oneri a carico dell'Ente;

c) il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene attivata la procedura;

d) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, tenendo anche conto delle competenze linguistiche necessarie;

e) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione della coerenza e congruenza del profilo scientifico con la proposta progettuale;

f) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico, utile ad approfondire i contenuti della proposta progettuale, i titoli e la produzione scientifica dei candidati, anche in relazione alle esigenze di cui alla lettera d);

g) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

4) L'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, emanato dal Rettore, è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine, di almeno 15 giorni, per la presentazione delle candidature degli aventi titolo, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.

5) Alle procedure selettive di cui al presente articolo possono partecipare:

a) professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo corrispondente a quello per il quale viene bandita la selezione;

b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministero preposto, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca

trasnazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare e per la fascia a cui si riferisce la procedura.

In caso di procedure di chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010.

6) Il Consiglio di Dipartimento designa i componenti della Commissione giudicatrice con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari per le proposte di professori di ordinari e dei professori ordinari e associati per quelle di professori associati. La designazione può avvenire anche contestualmente alla attivazione della procedura.

La Commissione è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori, anche esterni all'Ateneo.

Per le procedure selettive di cui al presente articolo, relative alla chiamata di professori ordinari, possono far parte della Commissione i professori ordinari afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura o al gruppo scientifico-disciplinare, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dalle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto.

Per le procedure selettive di cui al presente articolo, relative alla chiamata di professori associati, possono far parte della Commissione i professori ordinari e associati afferenti al settore concorsuale oggetto della procedura o al gruppo scientifico-disciplinare, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dalle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto.

I componenti della Commissione non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.

7) Il Rettore, scaduti i termini di presentazione delle domande, nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riacquiescenza dei commissari.

8) Le Commissioni valutano comparativamente i candidati avvalendosi dei seguenti criteri:

a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale;

b) corrispondenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione indicate dal Dipartimento;

c) coerenza e congruenza del profilo scientifico del candidato con la proposta progettuale, valutato sulla base del curriculum scientifico professionale, delle pubblicazioni presentate e del colloquio pubblico.

L'Amministrazione provvederà alla convocazione dei candidati, su richiesta della Commissione, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico, qualora la convocazione non fosse già presente nell'avviso stesso.

Il calendario di svolgimento dei colloqui viene pubblicato sul sito di Ateneo. Al colloquio pubblico sono invitati, in qualità di spettatori, i membri della comunità scientifica di riferimento in Ateneo.

Le Commissioni selezionano per ciascun posto, a maggioranza dei componenti, tra i candidati giudicati idonei, il candidato maggiormente qualificato ad assolvere le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stata attivata la procedura.

9) Le Commissioni dovranno concludere le proprie valutazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo e, al termine dei lavori, consegnare i relativi verbali all'Amministrazione.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un

termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e possono svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Le sedute che prevedano dei colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Per ogni seduta deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali e i relativi allegati possono essere redatti sia in italiano che in inglese. Qualora redatti esclusivamente in lingua inglese, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione asseverata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.

- 10) L'Amministrazione predispone il decreto rettorale di approvazione atti che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente ai relativi verbali.*
- 11) La proposta di chiamata dei candidati selezionati dalle Commissioni, corredata dall'indicazione del Settore Scientifico Disciplinare pertinente, viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di ordinari per le proposte di chiamata di professori ordinari e ai professori ordinari e associati per le proposte di chiamate di professori associati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.*
- 12) La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18 - comma 1 - lett. b) della Legge 240/2010 eventualmente intervenute e previa trasmissione della presa servizio firmata dal Direttore di Dipartimento.*

Titolo VI

Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

Art. 13

Chiamata diretta o per chiara fama

- 1) La copertura di posti di professore **ordinario e associato** mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente, secondo le disposizioni ministeriali vigenti, in istituzioni universitarie o di ricerca estere, **anche se ubicate nel territorio italiano;**
 - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con appositi decreti ministeriali, **finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.**
- 2) La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori **ordinari** per le chiamate dei professori di **ordinari**, e dai professori **ordinari e associati** per quelle dei professori **associati**.
- 3) I Consigli di Dipartimento possono proporre al Consiglio di amministrazione altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama **in possesso di uno dei seguenti requisiti:**
 - **siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;**
 - **abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.**

Art. 14

Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

- 1) Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
- 2) Le delibere del Consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria *ed alla definizione della classe stipendiale sulla base dell'anzianità di servizio dello studioso nel caso della chiamata diretta e sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti scientifici, dell'eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione nel caso della chiara fama*, vengono trasmesse al Ministero preposto per quanto di sua competenza.
- 3) Il Rettore, ricevuta l'autorizzazione ministeriale:
 - a) informa i candidati invitandoli a concordare la presa servizio con il competente **Servizio** dell'Amministrazione;
 - b) dispone con proprio decreto, *previa trasmissione della presa servizio firmata dal Direttore di Dipartimento, la nomina a professore ordinario o a professore associato.*

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 15

Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il **1° settembre 2022** ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale